

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1045

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALIVERTI, SANESE, SANGALLI, ABBATE, ALESSI, ALOISE, ALTERIO, ARMELLIN, BERNI, BIAFORA, BONSIGNORE, BOTTA, CACCIA, CANCIAN, CARELLI, CAROLI, CARLO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CILIBERTI, COLONI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DI LAURA FRATTURA, FARAGUTI, FRANCESCO FERRARI, WILMO FERRARI, FORMIGONI, FORTUNATO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GALLI, GELPI, GITTI, GOTTARDO, GUALCO, IANNUZZI, ANGELO LA RUSSA, LIA, LUSETTI, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MENSORIO, MICHELINI, NUCCI MAURO, PACIULLO, PATRIA, PERANI, POLIZIO, RANDAZZO, ROJCH, SCAVONE, SANTONASTASO, SANZA, SARTORIS, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, URSO, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Riordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Presentata il 17 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della X legislatura il riordinamento delle Camere di commercio è stato oggetto di ampio dibattito e sull'argomento si è pervenuti anche, nella competente Commissione del Senato, a discutere e parzialmente approvare un testo proposto dal relatore che riassumeva le ampie consultazioni parlamentariamente intervenute con tutte le forze politiche, economiche e sociali del Paese.

Nella presente legislatura, per non vanificare il lavoro compiuto si ritiene anche di dover riprendere il tema delle Camere di commercio che si ripropone in termini di attualità, di indifferibilità e di adeguamento istituzionale proprio in stretta correlazione e raccordo del più generale riordino delle istituzioni del Paese.

E proprio nella misura in cui si riconsidererà il progressivo potenziamento delle autonomie, non può non maturare la convinzione della utilità di potenziare le Camere di commercio per fronteggiare le nuove esigenze di supporto ai processi di ristrutturazione del sistema produttivo con servizi reali alle imprese oltre o piuttosto che con incentivi finanziari. Ancora, il fenomeno del localismo economico e il progressivo differenziarsi, anche nelle aree meridionali, dei ritmi di sviluppo e delle modalità di reazione alla crisi, ha caricato di nuove valenze l'iniziativa di un istituto prettamente localistico come le Camere di commercio. Infine, su un piano diverso, si è andata facendo sempre più acuta la necessità di risolvere il problema degli

organi, data la macchinosità della procedura transitoria di nomina dei Presidenti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Nel corso di quest'ultima fase di elaborazione, più intensa delle precedenti, e che fu innescata dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite in forma di proposta di legge pressoché tutte le possibili ipotesi di riforma che il nostro ordinamento, anche con qualche forzatura, rende giuridicamente possibili, articolando e sviluppando una problematica che in nuce era largamente contenuta nel rapporto CNEL del 1971, non a caso diffusamente adottato quale base di partenza per il dibattito di questi anni. Tuttavia, il progressivo accentuarsi della spinta al potenziamento della funzionalità e della efficacia promozionale delle Camere, nonché il carattere meno dottrinario e più pragmatico del dibattito recente sull'ammodernamento delle istituzioni, hanno gradualmente condotto all'abbandono della definizione della natura delle Camere su cui si imperniava il documento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Oggi, pur di fronte a un ventaglio di posizioni nettamente diversificate, è possibile enucleare un fondamento di preoccupazioni e scelte comuni o quanto meno convergenti. Da questa base occorre partire, non solo perché essa è rivelatrice di una autentica volontà di riforma e dello sforzo di renderla politicamente fattibile, ma pure per sfrondare il confronto dalle divergenze inessenziali, o che comunque sono ricomponibili intorno alla comune accettazione di taluni principi fondamentali. A facilitare questo tentativo, come si vedrà, concorre notevolmente il rivisitare i principali passaggi legislativi nella storia delle Camere di commercio.

Questa base comune può essere individuata fin da subito nella riconfermata convinzione che le Camere abbiano validità e debbano continuare ad operare; che in esse debba essere marcatamente presente un momento di autogoverno del mondo imprenditoriale; che il complesso delle loro funzioni debba prevalentemente caratterizzarsi in senso promozionale e con una

inseparabile componente conoscitiva e di informazione. D'altra parte nessuna parte politica propone la totale rimozione delle funzioni amministrative e la questione è piuttosto circoscritta alle modalità organizzative e di esercizio.

Attribuzioni di compiti particolari, controlli, finanziamento, stato giuridico del personale, sono tutte questioni che dentro un quadro istituzionale e funzionale realisticamente concordato possono poi trovare agevole soluzione.

Unica condizione preliminare è — credo — che non si perda di vista nessuna delle variabili essenziali del teorema della riforma, pure quando esse appaiono tra sé contraddittorie. In realtà sappiamo per la natura storica delle Camere, che è possibile e necessario comporre: recupero della parte autentica della tradizione, attualizzazione alle urgenze che la struttura istituzionale della nostra economia impone oggi, pieno rispetto dell'ordinamento istituzionale all'interno del quale le Camere vengono oggi a collocarsi senza rinunciare a sancirne e garantirne una rilevante sfera di autonomia, sicurezza di corretto assolvimento delle funzioni pubbliche e forte vitalità spontaneistica della promozione.

La lezione che si trae dalla storia dell'istituto camerale viene solitamente limitata alla constatazione della sua vitalità, palesata dall'essere state le Camere recepite tanto nell'ordinamento dello Stato liberale, tanto in quello dello Stato corporativo fascista, quanto nel nostro. Tuttavia dal dibattito nell'Assemblea costituente, successivo perciò alla regolamentazione transitoria del '44 e nel quale si guardava alla riforma delle Camere respingendo una ipotesi di inclusione nelle materie di competenza regionale e auspicandone invece il ripristino nell'autonomia, viene una ulteriore indicazione a considerare con attenzione privilegiata il modello normativo evolutosi tra il 1862 ed il 1924.

In realtà le indicazioni storiche che, pur diffusamente note, ho voluto richiamare, rimarrebbero una digressione quasi superflua, se non si tentasse di trarne indicazioni più puntuali soprattutto in ordine a quanto, della stratificata accumulazione di compiti delle Camere, appartiene alle insufficienze di un sistema provviso-

riamente regolamentato e che ha lasciato sopravvivere in modo non selettivo le attribuzioni del '34, ovvero risale alla parte più antica e autentica della tradizione camerale.

Va innanzitutto sottolineato come nelle Camere, fin dall'origine, coesistessero funzioni promozionali e amministrative, al punto che le stesse funzioni certificative — pure fortemente ampliate nel '34 —, risalgono solo al 1910, e non possono essere considerate come un'area di impegni estranea alla vocazione dell'istituto camerale. In secondo luogo va richiamato il carattere tendenzialmente unitario sempre attribuito agli interessi da promuovere e rappresentare; infine va ricordato che è intrinseca alle Camere la potenzialità di proposta verso le istituzioni di governo, che pure oggi è arduo delineare e circoscrivere.

Ma non meno rilevante è la disamina delle condizioni in cui avviene il riordinamento, giacché si tratta di mediare tra l'esigenza in sé presa di un riordinamento istituzionale e la necessità di rispondere a una domanda articolata e mutevole che proviene dallo stato dell'economia. Proprio in ordine alle funzioni di rappresentanza occorre infatti operare la prima distinzione, se si considera che, dal '44 ad oggi, si sono estese e hanno consolidato il proprio ruolo quelle organizzazioni imprenditoriali, che oggi guardano con timore a funzioni di rappresentanza di interessi istituzionalmente attribuite, argomentando che lo sviluppo intervenuto di libere organizzazioni imprenditoriali toglie fondamento e scopo a queste funzioni.

Già in due distinti documenti, redatti unitariamente dalle quattro maggiori organizzazioni imprenditoriali all'indomani dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si sottolineava che le Camere dovessero essere enti con funzioni di carattere tecnico-operativo. Questa definizione, che può parere riduttiva rispetto al tradizionale complesso delle funzioni camerali, è però significativa di un ripensamento profondo, forse insufficientemente chiarito, ma comunque di esiti largamente positivi se si

considera che intorno a questo tema le organizzazioni imprenditoriali superano la stretta categorialità, e colgono nelle Camere un momento di promozione dell'economia locale unitariamente intesa, mostrando esse stesse di volersi astenere da una interpretazione corporativistica nel governo dell'ente camerale.

Ma la mutata situazione della rappresentanza di interessi del Paese non è l'unico elemento distintivo del quale occorra tener conto nel riordinamento delle Camere. Tra le nuove circostanze si deve innanzitutto annoverare la mutata condizione della nostra economia, che si è andata differenziando dai caratteri emergenti negli anni dal '76 al '78, quando le attese erano di un processo di ristrutturazione e riconversione da gestirsi nella sostanza centralmente, seppure con una ricerca di innovazioni sotto l'aspetto dell'ancoraggio degli incentivi a parametri obiettivi e della introduzione di meccanismi di garanzia. I risultati economici conseguiti a partire dal 1979, con la grande evidenza assunta dalla platea delle piccole e medie imprese e la loro quota crescente nella composizione del prodotto interno lordo e delle esportazioni, impongono di giudicare non più accessorio ma decisivo promuovere e sostenere processi di consolidamento ed evoluzione tecnologica, di aggiornamento imprenditoriale, di spvincializzazione nell'approccio ai mercati, di integrazione intrasettoriale e intersettoriale, di organizzazione consortile nel sistema delle piccole imprese.

Per di più si è presa consapevolezza del carattere prettamente localistico della nuova economia, vale a dire del suo raccordarsi a processi di sviluppo con polarizzazione accentuata, insediandosi intorno a città ed aree di antica tradizione produttiva e mercantile, là dove le convenienze si moltiplicano per il supporto di un tessuto fortemente integrato.

Si guardi, peraltro, a quali sono i fattori che maggiormente possono agevolare lo sviluppo produttivo, e che si raccordano essenzialmente: alla diffusione tecnologica e al miglioramento della commercializzazione, alla facilitazione delle condi-

zioni di accesso al mercato creditizio (consorzi fidi, ecc.) e che si inquadrano dentro l'esigenza diffusamente avvertita di affiancare e in parte sostituire incentivi reali alla tradizionale strumentazione degli incentivi finanziari.

Ancora una volta le Camere, pure da questo punto di vista, non costituiscono certo un soggetto frenante e tradizionale, ma piuttosto anticipatore rispetto alle stesse regioni, che delle possibilità di promozione reale di cui pure dispongono non si sono finora avvalse che in modesta misura.

Ma anche chi considerasse con preoccupazione le tendenze particolaristiche che sembrano talora accentuarsi nel Paese, non può che guardare con favore a una serie di ricomposizione di interessi e a un fattore di responsabilizzazione verso le istituzioni, quale sono le Camere di commercio.

C'è ancora da ricordare la scadenza, quale è quella del 1992, che impone di richiamare con forza un processo di internazionalizzazione che, se vede le aziende di maggiori dimensioni più a loro agio nella prospettiva del mercato europeo unificato, non potrà certamente escludere le aziende minori, il cui futuro potrebbe avere i lineamenti un po' allarmanti dell'immenso e dell'ignoto.

Il ruolo che potranno assumere le Camere di commercio è di dimensione notevole, non solo per i servizi ed i supporti che le stesse potranno mettere a disposizione delle imprese, ma per il compito di guida che dovranno assumere. Infatti nel grande spazio che si prepara, le piccole imprese potranno trovare molteplici occasioni. Da questo punto di vista, anzi, il grande mercato unico pare fatto apposta, sulla carta almeno, per le piccole taglie che, per definizione, troveranno in Europa molto più spazio per crescere. E le Camere di commercio rinnovate, se si doteranno di amministratori oculati e preveggenti non potranno che costituire un trampolino di lancio per quello che viene definito l'arcipelago delle piccole imprese.

Rimangono da considerare, a supporto di un riordinamento delle Camere, le esperienze degli altri Paesi specie europei. Ma

di esse, fuori di una verifica approfondita, che — in assenza di una letteratura di documentazione adeguata — andrebbe condotta sul campo, basterà richiamare sommariamente alcuni fatti essenziali. Innanzitutto che in ogni Paese — ad eccezione di quelli di tradizione anglosassone, nei quali le Camere hanno natura privatistica — convivono funzioni pubbliche istituzionali e funzioni promozionali spontaneistiche, e parallelamente la natura pubblicistica si combina con la struttura rappresentativa talora fortemente accentuata (Francia, Austria, ecc.) dalla elettività degli organi. Più accentuato che da noi è in molti casi l'impegno in aziende speciali e consorzi, lo sviluppo della formazione professionale, eccetera. In taluni casi vi è una cospicua presenza di funzioni consultive verso la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 conferisce alle Camere di commercio la natura giuridica di ente di diritto pubblico, senza alcun riferimento al carattere associativo né rappresentativo: ciò nasce dalla volontà di differenziare l'attività delle Camere da quella delle associazioni di categoria che svolgono invece un ruolo di rappresentanza delle imprese.

Viene sottolineato il ruolo delle Camere quali istituzioni che curano gli interessi delle imprese rappresentate dalle Associazioni, svolgendo la tipica attività istituzionale di interfaccia del sistema delle imprese con la sua associazioni e la pubblica amministrazione, e che assolvono alla funzione di anello di congiunzione tra istituzioni ed imprese, tra pubblico e privato.

Nel delimitare la circoscrizione territoriale nella quale le Camere operano, è stato conservato il riferimento al territorio della provincia ma si è anche voluto rendere esplicito il richiamo alle « città metropolitane » secondo quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990.

Gli articoli 2 e 3 enunciano le competenze delle Camere. L'articolo 2, introduce da un lato una serie di nuove attribuzioni, dall'altro codifica alcune competenze che di fatto le Camere già oggi, anche se in forme parzialmente diverse, esercitano.

L'articolo 3 invece effettua una ricognizione delle funzioni già attribuite alle Camere e che esse già svolgono in base a disposizioni vigenti, senza che l'elenco possa considerarsi tuttavia esaustivo. Per questo l'ultimo comma, introduce una norma di chiusura che fa comunque salve tutte le altre funzioni attribuite alle Camere da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

L'elenco vuole rendere compatibili e coerenti le funzioni con la natura di enti pubblici delle Camere, dando il giusto rilievo a quei compiti che possono definirsi « istituzionali » in senso stretto (studi, rilevazioni, elaborazione e diffusione di dati) ma non trascurando tutte quelle attività di informazione, sostegno e promozione di tutta l'economia locale viste in un quadro intersettoriale, di creazione delle necessarie infrastrutture con il coinvolgimento di tutti i settori (servizi in materia ambientale, trasferimento di innovazioni tecnologiche, ricerca applicata, formazione).

Si è cercato inoltre di evitare la sovrapposizione di ruoli e competenze con altri soggetti che svolgono in alcuni settori attività analoghe, cercando in alcuni casi di sostenerne l'attività e, in altri casi, di coordinarsi con essi.

Viene inoltre consolidato il legame della Camere con l'ente regionale in particolare, con le autonomie locali in generale, cercando di attribuire agli enti camerali il ruolo di soggetti in grado di favorire lo sviluppo e l'integrazione delle economie locali e di contribuire alla definizione delle politiche regionali e nazionali. Questo ruolo viene rafforzato dalla previsione della delega di funzioni statali e regionali e dall'alternativo strumento della convenzione.

Sempre nell'articolo 2, viene disciplinata la natura e l'attività delle aziende speciali, che vengono indicate come lo strumento attraverso il quale le Camere possono svolgere quelle attività che richiedono per il loro esercizio una struttura autonoma, più complessa ma più agile.

All'articolo 4, viene istituito finalmente il registro delle imprese, previsto dall'articolo 2188 del codice civile ed in attesa dal

1942 di una concreta attuazione. Ciò ha significato fino ad oggi un sistema di pubblicità commerciale incompleto ed insufficiente.

L'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio risponde ad una logica di unificazione presso un unico ente di tutte le funzioni di certificazione e di pubblicità delle imprese, ma soprattutto ad una logica di maggiore efficienza e di migliore utilizzazione delle risorse esistenti.

Le Camere d'altra parte, in qualità di amministrazione pubblica al servizio dell'impresa, assumono naturalmente il ruolo di archivio dell'informazione economica non solo a scopi conoscitivi e statistici ma anche a fini di registrazione e di certezza legale a favore della trasparenza del mercato.

L'articolo fissa alcune disposizioni di principio, che fanno perno sulla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale nelle cui circoscrizioni ha sede la Camera di commercio e sull'istituzione della figura del « Conservatore » per la direzione dell'ufficio; vengono lasciate ad un decreto del Presidente della Repubblica le norme di dettaglio relative alla predisposizione, tenuta e conservazione del registro.

Con il riconoscimento dell'autonomia statutaria (articolo 5) si consentirà alle Camere di commercio di svolgere più funzionalmente i compiti operativi attribuiti rendendo sia l'attività sia l'organizzazione funzionali alla specificità delle imprese e del sistema economico di ciascuna provincia.

Allo statuto in particolare viene demandato il compito di disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione delle Camere ed anche alcuni aspetti relativi alla composizione degli organi.

D'altra parte la scelta dell'autonomia statutaria risponde ad una esigenza di omogeneizzazione con la legge n. 142 del 1990, di riforma delle autonomie locali, rispetto alle quali le Camere si sono sempre trovate in uno stretto rapporto istituzionale.

L'articolo 7 disciplina la composizione del consiglio camerale e la determinazione del numero dei membri che avviene

sulla base del numero delle imprese iscritte ed annotate sul registro delle imprese, suddivise in tre fasce con l'indicazione della composizione per fasce dei singoli settori rappresentati.

Si è voluto in questo modo cercare di contenere il numero dei consiglieri commisurandoli tuttavia alle dimensioni dell'ente camerale (il cui parametro più indicativo non può che essere il numero delle imprese) ma anche garantire la rappresentatività di tutti i settori presenti in ambito provinciale.

Ciò viene assicurato attraverso il rinvio ai singoli statuti (che all'interno delle singole fasce dovranno ripartire il numero dei consiglieri per ogni settore) considerati lo strumento più idoneo per segnalare, secondo le caratteristiche economiche del territorio, le diversità delle singole province, garantendo la rappresentanza proporzionale di tutti i settori.

Questo meccanismo vuole assicurare un rapporto diretto con il sistema delle imprese che garantisca la rappresentatività delle Camere.

L'articolo 8 definisce le procedure di designazione e di nomina del consiglio camerale che prendono l'avvio, nove mesi prima della scadenza del consiglio, per iniziativa del presidente della giunta regionale con la pubblicazione dell'avviso di scadenza sul bollettino regionale.

La designazione da parte delle organizzazioni delle categorie economiche già rappresentate nel CNEL, è sembrata più aderente alla natura che si è voluta attribuire alle Camere, che come si è già detto costituiscono l'anello di congiunzione fra le categorie e le imprese.

Il potere di nomina viene conferito al presidente della Giunta regionale, sempre in un'ottica in cui il rapporto con l'istituzione regione viene rafforzato in entrambe le direzioni.

Viene tuttavia previsto un potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella nomina del consiglio, esercitabile soltanto in caso di inerzia da parte delle organizzazioni provinciali che devono provvedere alle designazioni, con un meccanismo che vuole comunque garantire la presenza delle re-

gioni e delle organizzazioni delle categorie economiche.

L'articolo 9 che introduce la disciplina delle incompatibilità, tiene conto della legislazione esistente in materia facendo riferimento soprattutto alle norme vigenti per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Rispetto a quanto previsto per gli enti locali sono state necessarie alcune integrazioni per adattare la normativa alla particolare posizione degli amministratori camerali nei confronti delle imprese ed alla recente legislazione antimafia.

L'articolo contiene infine due disposizioni per regolare i casi di decadenza nell'ipotesi di perdita dei requisiti o di sopraggiunte cause di incompatibilità, e quelli in cui si renda necessaria l'opzione.

L'articolo 10 definisce le modalità di composizione che assicurino una gestione snella ed efficiente.

Lo stesso articolo fissa le modalità di elezione del presidente che deve avvenire entro tre giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Tale maggioranza deve essere raggiunta al massimo entro tre scrutini (tra il secondo ed il terzo devono comunque trascorrere quindici giorni) dopo i quali, in caso di esito negativo subentra la nomina da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sceglie fra una terna di consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ultima votazione; ciò per evitare la paralisi in caso di mancato accordo, effettuando una mediazione con la volontà assembleare o comunque tenendo conto di quanto espresso dal consiglio.

Con l'articolo 11, che definisce le attribuzioni del consiglio, esso assume il ruolo politico di indirizzo nelle scelte dell'ente camerale. La logica che ha ispirato la definizione delle competenze si sforza di essere coerente con il dibattito e le scelte già fatte per le autonomie locali.

L'articolo 12 definisce la composizione della giunta: il numero dei membri viene contenuto all'interno di una fascia che è stata resa variabile in relazione alle dimensioni della Camera. Essa viene eletta dal consiglio e dovrebbe, così strutturata,

rispondere sia all'esigenza di rappresentanza sia a quella di svolgere le attribuzioni in chiave di massima operatività e funzionalità.

La gestione amministrativa dell'ente camerale viene affidata alla giunta, che, quale organo esecutivo, svolge tutte le competenze di attuazione degli indirizzi generali, oltre a quelle di carattere residuale che ricomprendono tutti gli atti necessari per l'espletamento di funzioni previste dalla legge e dallo statuto e non attribuite ad altri organi.

L'articolo 13 illustra la natura e le funzioni del Presidente della Camera di commercio definendone i poteri di vigilanza di rappresentanza e sostitutivi.

L'articolo 14 illustra la composizione e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori, che deve effettuare il controllo amministrativo contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, garantendone la regolarità contabile, acquista (con l'applicabilità delle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società) una maggiore elasticità; nel contempo si è responsabilizzata la figura del revisore al quale, vista l'analogia con il sindaco delle società, vengono assegnate maggiori responsabilità che garantiscano scrupolo e diligenza nello svolgimento di una attività così delicata.

L'articolo 15, sui controlli, rappresenta uno degli aspetti più delicati della riforma. L'approvazione ministeriale viene prevista solo per le delibere relative ai bilanci, agli statuti ed alla costituzione di aziende speciali con l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso in caso di inerzia dell'amministrazione protrattasi per trenta giorni.

Tale scelta vuole essere, innanzitutto coerente con le diverse impostazioni ed il differente ruolo attribuito alle Camere dal testo di riforma, ed anche con un sistema di finanziamento ormai non più collegato esclusivamente ai trasferimenti statali.

D'altra parte la previsione di una relazione biennale al Parlamento sull'attività delle Camere di commercio da parte del-

l'organo vigilante, è proprio nell'ottica di orientare il sistema dei controlli verso forme di verifica della gestione dei risultati e di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza.

L'articolo 16 affronta il tema del finanziamento delle Camere definendo in modo organico l'intero sistema, razionalizzando tutte le disposizioni attualmente in vigore che ne disciplinano le entrate, senza tuttavia apportare innovazioni sostanziali.

Oltre alla previsione del cosiddetto « diritto annuale », che è attualmente l'entrata prevalente (se non l'unica) delle Camere, viene prevista l'erogazione di un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato, quale corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione.

La ripartizione delle somme (comma 2) in parti uguali per il 60 per cento, ed il versamento del restante ammontare in un fondo istituito presso l'Unioncamere, ricalca in parte il meccanismo, già consolidato in passato, per la distribuzione delle somme derivanti dal trasferimento statale con la variante del predetto fondo.

Il meccanismo di ripartizione delle somme confluite nel fondo (comma 5) ha finalità perequative e di redistribuzione delle risorse in grado di assicurare stabilità finanziaria a ciascuna Camera, anche in ragione delle dimensioni di ogni istituzione e del livello dei servizi erogati.

Il fondo e la sua distribuzione inoltre, dovrebbero garantire, perlomeno in parte, la perequazione degli squilibri che si verificano nelle entrate derivanti dal ricordato diritto annuale, in ragione della diversa presenza imprenditoriale nelle varie province.

La *ratio* della disposizione che introduce il regolamento di contabilità (comma 5) va ricercata nella inadeguatezza delle norme vigenti che si ispirano ai criteri della contabilità statale, con una classificazione delle entrate e delle spese ormai superata, soprattutto nel nuovo scenario che la riforma vuole ridisegnare per le Camere.

Tale sistema prefigura una situazione nella quale al Ministero vengono garantiti comunque efficaci strumenti di controllo e contemporaneamente alle stesse Camere viene assicurato l'esercizio di una effettiva azione di indirizzo e di gestione, senza sovrapposizione di competenze con altre strutture di controllo contabile.

Il rapporto tra Camere di commercio e regioni esce rafforzato dall'impostazione dell'impianto complessivo della proposta di legge che si propone, anche con il consolidamento del ruolo delle unioni regionali (articolo 17), di affidare alle Camere una parte più incisiva nella determinazione delle politiche regionali.

In prospettiva, tali associazioni, oltre ad assicurare il collegamento ed il coordinamento con gli enti regionali, dovrebbero assumere il ruolo di istituzioni di consulenza e di supporto per le regioni, per tutti gli interventi che riguardano le attività produttive.

L'articolo 18, illustra le funzioni e la natura giuridica dell'Unioncamere che assume il ruolo di rappresentanza istituzionale e di punto di raccordo e di partenza per le iniziative innovative dei servizi delle Camere alle imprese.

Questa conferma della collocazione istituzionale dell'Unioncamere rende logico ed automatico il conferimento ad essa di una natura sia pubblica sia economica.

Sempre in questa logica di raccordo con le organizzazioni di categoria, per il perseguimento del fine comune di sostegno delle imprese, viene istituito presso l'Unioncamere un Comitato con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle attività promozionali delle Camere e sulle iniziative programmate dall'Unioncamere a vantaggio delle categorie economiche.

La regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti camerale (articolo 19) viene completamente riformulata attribuendo sostanzialmente nell'orbita privatistica la disciplina del personale.

Coerentemente con i criteri ispiratori dell'intero provvedimento, che avvicina gli enti camerale ad un modello più dina-

mico rispetto al passato e più congeniale al ruolo di pubblica amministrazione al servizio dell'impresa, il rapporto di lavoro viene regolato dalle norme del codice civile.

Anche la modifica del sistema di finanziamento, non più solo a carico del bilancio statale, condiziona la contrattazione che è influenzata dalle disponibilità dei bilanci.

Per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime sono state necessarie due norme: una sul prepensionamento, che tuttavia assicura ancora alla giunta camerale una certa discrezionalità sulla concessione o meno del beneficio, e l'altra che concede al dipendente l'opzione per la conservazione del vecchio regime.

Anche i segretari generali (articolo 20), conformemente a quanto previsto per il personale camerale, cessano di essere dirigenti statali inseriti in una tabella del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere collocati in un'ottica più privatistica.

La *ratio* della norma è la creazione di nuove professionalità, non più legate al modello ministeriale e vincolato alla provenienza dell'amministrazione dello Stato (anche nella selezione e nella scelta) ma più qualificate dal punto di vista gestionale e che rispondano direttamente alla giunta camerale.

L'articolo 21 assolve ad una importante funzione di garanzia per quegli enti che vogliono assumere la denominazione di Camere di commercio e che nascono per la promozione degli scambi tra due enti o imprese straniere.

Viene infatti istituito un albo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale sono obbligate ad iscriversi tutte le Camere già esistenti e gli enti cui partecipano enti ed imprese italiane, o di un altro paese riconosciuto dallo Stato italiano, che abbiano per scopo statutario la promozione degli scambi tra i due Stati.

L'articolo 22 introduce una norma di delega al Governo per la ridefinizione delle strutture degli uffici provinciali del-

l'industria, commercio ed artigianato secondo i criteri ed i limiti fissati dall'articolo stesso.

L'articolo 23 contiene alcune norme per disciplinare la responsabilità degli amministratori e del personale delle Camere di Commercio.

L'articolo 24 detta infine alcune norme transitorie relative alla formazione degli statuti (la cui mancata approvazione provoca lo scioglimento del consiglio) ed alla deliberazione delle norme statutarie necessarie per la determinazione della composizione del consiglio.

Si prevede poi che le imprese del comparto agricolo siano iscritte nel registro delle imprese (tutte le imprese, mentre attualmente solo una parte di esse è obbligata ad iscriversi) con il meccanismo transitorio connesso al pagamento del diritto annuale.

L'iscrizione delle imprese agricole, oggi escluse, permetterà la costituzione di una banca dati nazionale ed informatizzata contenente tutte le informazioni del settore agricolo che andranno a completare i dati già in possesso della Camera, comprendendo così tutti i settori economici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Natura e sede*).

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « Camere di commercio », sono enti di diritto pubblico dotati di autonomia statutaria che svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, in aderenza con gli indirizzi ed i programmi nazionali e regionali e con lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Le Camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 2.

(*Attività*).

1. Le Camere di commercio, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato, delle regioni o di altri organismi anche appartenenti al sistema delle imprese, nelle materie di rispettiva competenza:

a) effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni inerenti lo sviluppo economico e le attività produttive;

b) esercitano la raccolta, la elaborazione e la diffusione di informazioni in materia economica, in coordinamento con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la regione, la provincia, i comuni o altre amministrazioni pubbliche; curano l'esecuzione di programmi settoriali e territoriali in materia economica su richiesta delle stesse amministrazioni;

c) assumono iniziative intese a promuovere, anche mediante la creazione di cooperative, attività nel campo della produzione, della distribuzione e dei servizi; promuovono ed assistono lo sviluppo di forme associative, in particolare tra piccole e medie imprese e tra imprese artigiane;

d) partecipano, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, alla costituzione di strutture e servizi per l'acquisizione e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche e dei risultati della ricerca applicata, per le attività di formazione e qualificazione di imprenditori e, previo parere della regione, di dirigenti e quadri di questo; concorrono alla promozione e realizzazione di servizi in materia ambientale;

e) formulano pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali e sono in collegamento con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per tutte le questioni che comunque interessano le imprese della provincia. Svolgono le funzioni delegate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni o previste in apposite convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati che devono anche prevedere l'attribuzione dei relativi mezzi finanziari.

2. Le Camere di commercio, in conformità delle proprie finalità istituzionali, possono realizzare, secondo le norme del codice civile, servizi e infrastrutture di interesse locale, regionale e nazionale e possono partecipare a organismi di gestione delle stesse, sentite rispettivamente la regione o le amministrazioni statali competenti, anche in collaborazione con altri enti, associazioni imprenditoriali e di cooperazione, consorzi e soggetti privati, avuto riguardo alle altre analoghe iniziative promosse dagli stessi organismi.

3. La partecipazione alla costituzione di strutture e servizi di cui al comma 1, lettera d), e la partecipazione agli organismi di gestione di cui al comma 2, è consentita a condizione che gli atti costitutivi o gli statuti degli organismi cui le

Camere di commercio partecipano prevedano una facoltà di recesso in occasione degli aumenti di capitale o delle quote di partecipazione.

4. Le Camere di commercio possono costituire aziende speciali per la realizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture di cui al comma 2. Le aziende speciali, che hanno ordinamento e capacità di diritto civile, rispondono ai seguenti requisiti:

a) sono dotate di personalità giuridica, di proprio statuto approvato dal consiglio di cui all'articolo 7 e possono costituirsi in società per azioni o in forma consortile;

b) possono emettere titoli, assoggettati alla disciplina generale dell'emissione delle obbligazioni;

c) informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

ART. 3.

(Funzioni).

1. Le Camere di commercio esercitano le seguenti funzioni, in conformità delle norme vigenti:

a) ricognizione delle consuetudini e degli usi locali, accertandone l'esistenza e la sfera di applicabilità, curandone l'emanazione, la raccolta ufficiale e procedendo, ogni decennio, alla loro revisione e integrazione;

b) formazione dei mercuriali e dei listini prezzi dei beni e dei servizi;

c) istituzione e gestione delle borse merci e delle sale di contrattazione, nonché delle borse valori;

d) rilascio dei certificati di origine e dei documenti previsti da norme e convenzioni internazionali in materia di trasporti, scambi e rapporti commerciali con l'estero;

e) istituzione e gestione dei laboratori chimico-merceologici;

f) costituzione di collegi e camere arbitrali per la definizione delle controversie in materia economica e commerciale;

g) controllo merceologico e qualitativo dei prodotti a mezzo di servizi di rilevazione, eventualmente d'intesa con gli organismi di rappresentanza degli imprenditori interessati.

2. Le Camere di commercio possono altresì costituirsi parte civile nei giudizi per frode in commercio e per ogni altro reato concernente attività economiche.

3. Le funzioni di cui alle lettere c), e) f) e g) possono essere svolte anche per il tramite delle aziende speciali di cui all'articolo 2 comma 4.

4. Sono fatte salve tutte le altre funzioni attribuite alle Camere di commercio da norme comunitarie, statali e regionali.

ART. 4.

(Registro delle imprese).

1. È attuato presso le Camere di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese, in conformità agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile nonché alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di commercio.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta di cui all'articolo 12 anche nella figura del segretario generale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori nonché le società semplici.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione anagrafica, di certificazione, di pubblicità-notizia, oltre agli effetti previsti nelle leggi speciali.

6. Il conservatore deve rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, il certificato dell'iscrizione nel registro delle imprese o del deposito degli atti richiesti a tal fine o del certificato che attesti la mancanza di iscrizione, nonché copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sia prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese.

7. Con regolamento approvato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro di grazia e giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del registro delle imprese e per il funzionamento dell'ufficio, idonee ad assicurare completezza ed organicità di pubblicità di tutte le imprese soggette ad iscrizione, a garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, nonché le disposizioni per disciplinare la transizione del sistema di pubblicità di cui al presente articolo.

8. Il regolamento di cui al comma 7 reca altresì disposizioni per l'unificazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, con il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, per il coordinamento di quest'ultimo con il Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino Ufficiale delle società cooperative previsti dalla legge 12 ottobre 1973, n. 256.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 entrano in vigore alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 7. Le Camere di commercio continuano a tenere il registro delle ditte di cui al citato regio decreto n. 2011 del 1934 fino all'istituzione del registro delle imprese.

ART. 5.

(Potestà statutaria).

1. In conformità ai principi della presente legge ad ogni Camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria per disciplinare, con riferimento alle caratteristiche socio-economiche del proprio territorio, i compiti, l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento della propria struttura. Gli statuti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

ART. 6.

(Organi).

1. Sono organi delle Camere di commercio:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 7.

(Il consiglio).

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle ditte iscritte o annotate nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 all'ultimo giorno del mese antecedente il periodo di nove mesi di cui all'articolo 8, comma 1, nel modo che segue:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. I consiglio è così composto:

a) rispettivamente da 12, 16 e 20 consiglieri, per le fasce di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in rappresentanza degli operatori nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria. Gli statuti delle Camere di commercio ripartiscono i consiglieri in modo paritetico o secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione, tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni singolo settore;

b) rispettivamente da 4, 4 e 5 consiglieri in rappresentanza degli operatori nel settore dei servizi alle imprese, dei trasporti, del credito, delle assicurazioni e della cooperazione, ripartiti secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione;

c) rispettivamente da 1, 2 e 2 consiglieri in rappresentanza degli operatori nel settore del turismo;

d) da un consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti;

e) da due consiglieri esperti in materia economico-sociale, di cui uno nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'altro dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

ART. 8.

(Rinnovo del consiglio).

1. Nove mesi prima della scadenza del consiglio, il Presidente della Giunta regionale dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, tramite pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione.

2. Le organizzazioni provinciali delle categorie economiche di cui all'articolo 7 aderenti a confederazioni a carattere nazionale e presenti in seno al CNEL fanno pervenire al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei propri rappre-

sentanti entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi, redige l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative e lo notifica a tutte le organizzazioni designanti.

4. Le organizzazioni di cui al comma 2 possono presentare ricorso contro l'atto di cui al comma 3 entro venti giorni dalla comunicazione del medesimo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne dà comunicazione, tramite il Presidente della Giunta regionale, alle altre organizzazioni interessate.

5. Nel ricorso le organizzazioni devono fornire tutti gli elementi necessari dai quali sia possibile desumerne il grado di rappresentatività, con particolare riguardo alla loro ampiezza e diffusione, consistenza numerica, partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro. Le organizzazioni interessate possono fornire analoga documentazione a tutela dei propri interessi entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso.

6. Il ricorso è deciso, udite le parti, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la regione interessata, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Trascorsi venti giorni dalla notificazione di cui al comma 3 senza che siano stati presentati ricorsi, il presidente della giunta di cui all'articolo 13 provvede alla nomina del consiglio; in caso di presentazione di ricorsi, il Presidente della Giunta regionale provvede alla suddetta nomina entro dieci giorni dalla acquisizione del contenuto delle decisioni adottate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 6.

8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il consiglio con proprio decreto nei successivi trenta giorni, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale e sulla base

delle designazioni raccolte dalle organizzazioni nazionali delle categorie economiche previste all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

9. Il consiglio, nominato ai sensi del comma 8, è integrato con membri nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *e)*.

10. La carica di consigliere è rinnovabile due sole volte.

ART. 9.

(Incompatibilità).

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, godano dei diritti civili, siano titolari di imprese industriali, rappresentanti legali o amministratori unici di società o esercenti arti e professioni o esperti in materie economico-sociali ed esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione camerale. Sono equiparati a quelli italiani i cittadini dei paesi della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i componenti del Consiglio regionale, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

b) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio o che dalla stessa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della Camera di commercio;

d) coloro che hanno liti pendenti, come parti in un procedimento civile e con esclusione delle controversie di lavoro, con la Camera di commercio e coloro nei confronti dei quali le Camere di commercio si siano costituite parte civile in un procedimento penale;

e) coloro che, come titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di organizzazione o di coordinamento di enti, istituti, consorzi o aziende private o pubbliche, abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi di esecuzioni di diritti nascenti da contratti di somministrazione o appalto, nell'interesse della Camera di commercio o di enti, istituti, consorzi o aziende dalla stessa dipendenti o vigilati;

f) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della Camera di commercio, non abbiano reso il conto del loro operato;

g) coloro che abbiano riportato condanne per delitti contro la persona o il patrimonio a pene non inferiori a cinque anni di reclusione e che siano soggetti alle misure di prevenzione di cui alla vigente legislazione in materia di lotta alla mafia.

3. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Camera di commercio in virtù di una norma di legge o quando essi siano in qualche modo con il mandato espletato.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 e le situazioni di incompatibilità, esistenti al momento della nomina o ad essa sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il relativo provvedimento è adottato dall'autorità competente per la nomina.

5. I membri del consiglio per i quali esiste o si determini qualcuna delle incompatibilità previste al comma 2 devono optare, entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina, fra le cariche che ricoprono e quella di consigliere, ovvero rimuovere le altre cause di incompatibilità.

ART. 10.

(Sessioni, adunanze e deliberazioni del consiglio. Elezione del presidente della Camera di commercio).

1. Il consiglio si riunisce in due sessioni in via ordinaria, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto con-

suntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei membri del consiglio, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le adunanze del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Il presidente viene eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria il presidente viene nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i tre consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ultima votazione. A parità di preferenze il numero dei predetti consiglieri viene corrispondentemente elevato.

5. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

ART. 11.

(Funzioni del consiglio).

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in ogni caso le seguenti funzioni:

a) approva lo statuto della Camera di commercio e le relative modifiche;

b) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta. Nelle suddette votazioni ciascun consigliere esprime un solo voto di preferenza;

c) nomina il collegio dei revisori dei conti;

d) determina gli indirizzi generali, e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio;

e) delibera sul bilancio preventivo, sulle sue variazioni e sul conto consuntivo;

f) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi dell'ente, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340;

g) propone al Consiglio regionale iniziative ed esprime pareri sulle questioni di carattere generale riguardanti il sistema delle imprese;

h) può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante apposito regolamento.

ART. 12.

(La giunta).

1. La giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio; è composta dal presidente e da un numero variabile tra un minimo di otto e un massimo di dieci consiglieri, secondo quanto previsto dallo statuto di ciascuna Camera di commercio: dei suddetti consiglieri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura ed i restanti in rappresentanza degli altri settori

di cui all'articolo 7; la giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio; il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due sole volte.

2. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La giunta, oltre a predisporre, per l'approvazione del consiglio, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale da disporsi su proposta del segretario generale; delibera inoltre sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni, aziende e servizi speciali e nella costituzione di gestioni e di aziende speciali; delibera infine l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione.

4. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto.

5. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

ART. 13.

(Il Presidente).

1. Il presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno, vigila sul funzionamento degli organi camerali e — in caso di urgenza — provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.

2. La giunta nomina tra i suoi componenti il vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

ART. 14.

(Il collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da cinque membri di cui tre designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale o della Corte dei conti, che assume la presidenza, e da un membro nominato dal consiglio fra professionisti iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Esso dura in carica cinque anni.

2. Il collegio effettua il controllo amministrativo-contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente; redige una relazione sul bilancio di previsione nonché sul rendiconto; verifica la regolarità della tenuta delle scritture contabili ed effettua periodici riscontri sulla cassa e sugli altri valori di proprietà dell'ente.

3. Il collegio assiste alle riunioni del consiglio e della giunta, presenta apposite relazioni e riferisce, a richiesta del consiglio, sull'andamento dell'amministrazione.

4. Al collegio dei revisori dei conti, si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con la presente legge.

ART. 15.

(Procedure di controllo).

1. La vigilanza sull'attività delle Camere di commercio spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni due anni presenta al Parlamento, sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), una relazione generale sulle attività delle Camere di

commercio, con particolare riferimento, agli interventi realizzati ed ai programmi attuati.

2. Le delibere di approvazione dello statuto, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali, sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione competente.

3. Le delibere di cui al comma 2, divengono esecutive se entro trenta giorni dalla data di trasmissione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per motivato vizio di legittimità ovvero non ne disponga il motivato rinvio alla Camera di commercio per il riesame. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta.

4. Il riesame delle delibere da parte delle Camere di commercio è soggetto unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

ART. 16.

(Finanziamento delle Camere di commercio).

1. Al finanziamento ordinario delle Camere di commercio, si provvede mediante:

a) un contributo annuale, a carico del bilancio dello Stato, quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale, istituito con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni alle Camere di commercio;

e) diritti nell'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o enti pubblici e privati;

g) altre entrate e contributi.

2. Le somme di cui al comma 1, lettera a), sono attribuite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il sessanta per cento in parti uguali alle Camere di commercio e per il restante quaranta per cento ad un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere.

3. Al fine di garantire a ciascuna Camera di commercio un livello uniforme di erogazione dei servizi l'ammontare del fondo istituito presso l'Unioncamere è annualmente ripartito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unioncamere, sulla base di criteri perequativi determinati da una apposita commissione di cui fanno parte anche rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, o che tenga conto, tra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole Camere di commercio.

4. Per il finanziamento straordinario di spese in conto capitale le Camere di commercio possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite massimo di cento miliardi l'anno. Agli effetti delle garanzie, si applicano gli articoli, 1 comma quarto, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 3, commi secondo e terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, ispirate alle dispo-

sizioni del codice civile in materia di impresa, nonché alle specifiche esigenze di operatività degli enti.

ART. 17.

(Unioni regionali).

1. Le Camere di commercio si associano, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione camerale, e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.

2. L'attività delle unioni regionali delle Camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle Camere di commercio associate, sentito il parere della regione.

3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle Camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle Camere di commercio di ciascuna regione.

ART. 18.

[L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)].

1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio, promuove, realizza e gestisce, anche mediante la partecipazione a enti, organismi e aziende, esistenti o da costituire, servizi ed attività di interesse delle Camere di commercio.

2. L'Unioncamere ha natura di ente pubblico economico. L'Assemblea degli amministratori delle Camere di commercio, composta dai rappresentanti di tutte le Camere, delibera lo statuto dell'Unioncamere che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La dotazione dell'Unioncamere è assicurata da un'aliquota delle entrate delle Camere di commercio, determinata dall'assemblea degli amministratori, e dalle altre entrate proprie dell'ente.

4. Al personale dell'Unioncamere si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 5.

5. È istituito presso l'Unioncamere un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle attività promozionali delle Camere di commercio di cui all'articolo 2 e sulle iniziative programmate dall'Unioncamere a vantaggio delle categorie economiche. Il comitato è composto da sette membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in rappresentanza delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale indicate all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d). Il presidente e il segretario generale dell'Unioncamere fanno parte del comitato. Il comitato elegge il presidente e stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.

ART. 19.

(Personale delle Camere di commercio).

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali è regolato sulla base dei contratti collettivi in vigore e secondo le norme del codice civile.

2. I relativi contratti di categoria sono stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali della categoria.

3. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti devono trovare copertura nell'ambito delle disponibilità dei bilanci delle Camere di commercio.

4. Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge.

5. I dipendenti in servizio che intendono conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne facciano richiesta entro sei mesi dall'approvazione dell'accordo, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ove nella domanda non sia escluso, possono essere trasferiti agli enti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo.

6. I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati a riposo con una anzianità convenzionale, in aggiunta a quella effettiva, ai fini dell'indennità e del trattamento di quiescenza, con onere a carico della Camera di commercio.

ART. 20.

(Il segretario generale).

1. Il segretario generale della Camera di commercio è nominato dalla giunta fra gli iscritti in un apposito albo nazionale istituito presso l'Unioncamere, sulla base di una graduatoria formata dopo un apposito concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) i funzionari delle Camere di commercio, delle loro aziende speciali, delle unioni regionali e nazionale nonché dello Stato, con cinque anni di anzianità maturata almeno nella qualifica ottava o in qualifiche corrispondenti, nonché i dirigenti dello Stato;

b) gli iscritti ad albi professionali per i quali sia previsto il diploma di laurea ai sensi del decreto di cui al comma 6;

c) i dirigenti di aziende private o pubbliche, con almeno cinque anni di anzianità.

2. I dipendenti pubblici iscritti all'albo, ove nominati dalla giunta, sono collocati in aspettativa non retribuita.

3. Il segretario generale ha la responsabilità dell'esecuzione degli atti e delle deliberazioni degli organi della Camera di commercio, è ufficiale rogante nei contratti stipulati dall'ente, svolge le funzioni previste dalla legge nonché quelle delegategli dal consiglio e dalla giunta.

4. Il rapporto di lavoro del segretario generale è definito dalla giunta sulla base di un contratto stipulato a tempo determinato.

5. I segretari generali delle Camere di commercio, delle unioni regionali e nazionale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo di cui al comma 1; i segretari generali delle Camere di commercio, se non confermati ai sensi del comma 1, possono:

a) optare per il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione dello Stato;

b) essere collocati a riposo, con una anzianità convenzionale di sette anni in aggiunta a quella effettiva, ai fini del trattamento di anzianità e di quiescenza, con onere a carico della Camera di commercio di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono regolati i criteri e le modalità per la tenuta e l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

ART. 21.

1. Possono assumere la denominazione « Camera di commercio » nel territorio dello Stato, gli enti disciplinati dalla presente legge e le associazioni, cui partecipino enti od imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, che abbiano per scopo statutario la promozione degli scambi tra i due Stati, a condizione che siano iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Tale iscrizione è subordinata:

a) alla verifica dei requisiti di cui al comma 1;

b) all'accertamento della circostanza che gli amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati per i quali il codice penale prevede la reclusione e che gli amministratori cittadini stranieri siano in possesso di apposito benestare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli enti che usano la denominazione « Camera di commercio » devono richiedere l'iscrizione all'albo previsto dal presente articolo o cambiare la loro denominazione.

4. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518.

ART. 22.

(Delega legislativa).

1. Il Governo delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 1° gennaio 1993, con uno o più decreti legislativi, secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati, norme dirette a:

a) definire le strutture degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevedendo l'unificazione delle stesse con quelle degli uffici provinciali metrici;

b) istituire gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo il criterio di cui alla lettera a), nelle province di Aosta, Trento e Bolzano, ritrasferendo agli stessi le attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolte dalle Camere di commercio, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e dal Commissario del Governo competente per territorio ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

c) determinare le attribuzioni e le attività dei nuovi uffici, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati, per ogni qualifica funzionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici profili professionali di area amministrativa o tecnica definendo le relative declaratorie in funzione dei compiti svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.

4. Il personale già appartenente ai ruoli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'amministrazione metrica è inquadrato, anche in soprannumero, nei profili determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo alle attribuzioni possedute e alle mansioni svolte negli uffici di provenienza.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di responsabilità).

1. Per gli amministratori e per il personale delle Camere di commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle Camere di commercio è personale e non si estende agli eredi.

ART. 24.

(Norme transitorie).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato adotta il regolamento di attuazione.

2. In fase di prima applicazione le norme statutarie di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono deliberate dalle giunte camerali in carica e approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli entro i trenta giorni dalla nomina, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi trenta giorni, ad altre due votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella quarta votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, il consiglio viene sciolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, attività agricola è tenuto a farne denuncia alla Camera di commercio e alla provincia in cui ha sede l'impresa e presso le Camere di commercio dove si trovano le sedi secondarie e le altre unità locali.

5. Il pagamento del diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da parte dei soggetti di cui al comma 4 avrà luogo, in via transitoria per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo pari alla quinta parte dell'ammontare del diritto stesso, aumentata di un ulteriore quinto per ciascuno degli anni successivi, tenuto conto degli eventuali adeguamenti degli importi del diritto annuale intervenuti nel suddetto periodo.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Il secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato.